

ALLEGATO 3 (al Decreto - Legge 3 maggio 2020 n.68)**REGOLAMENTO INERENTE L'ATTIVITÀ DI CONSEGNA A DOMICILIO**

L'Istituto di Sicurezza Sociale di concerto con la Protezione Civile della Repubblica di San Marino adotta il seguente Regolamento inerente l'attività di consegna a domicilio da parte delle attività di vendita di generi alimentari nonché dei servizi di ristorazione far cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, piadinerie, rosticcerie, self-service e similari, sarà normata da apposito regolamento emesso dall'ISS in concerto con la Protezione Civile:

Art.1

L'attività di consegna a domicilio è consentita alle seguenti attività:

- supermercati;
- discount di alimentari;
- punti vendita di generi alimentari;

previa compilazione del modulo A di autodichiarazione allegato ed invio, con richiesta di conferma di lettura, all'indirizzo e-mail: *dipartimento.prevenzione@iss.sm*

Art.2

E' consentita altresì la consegna a domicilio da parte dei seguenti servizi di somministrazione di alimenti e bevande: bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, piadinerie, rosticcerie, self service e similari già in possesso di autorizzazione sanitaria all'uso di contenitori o al trasporto alimenti (D.n. 68/1993 e n.70/2012) rilasciata dall'ISS, previo compilazione del modulo A di autodichiarazione allegato ed invio, con richiesta di conferma di lettura, all'indirizzo e-mail: *dipartimento.prevenzione@iss.sm*

Art. 3

Le attività di cui all'art.2 non in possesso di autorizzazione sanitaria all'uso di contenitori o al trasporto alimenti (D. n.68/1993 e n.70/2012) rilasciata dall'ISS, possono richiederla compilando il modulo B allegato ed inviarlo, con richiesta di conferma di lettura, all'indirizzo e-mail: *dipartimento.prevenzione@iss.sm*

Nel rispetto delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID 19 e al fine di limitare al minimo gli spostamenti e la circolazione di persone l'ISS, in concerto con la Protezione Civile, si riserva di contingentare le autorizzazioni rilasciate, valutando l'esigenze del territorio, la tipologia del servizio e le attività già presenti.

Art.4

L'attività di consegna può essere effettuata esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 07:00 alle ore 22:00 e deve avvenire nel pieno rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie vigenti relative a vendita, produzione, preparazione, somministrazione e trasporto di alimenti.

L'esercente deve annotare tutte le prestazioni di consegna della giornata con l'indicazione delle generalità del cliente o dell'Operatore Economico, dell'indirizzo di consegna e numero SMAC dell'ordinante se ne sia titolare.

L'elenco deve essere conservato ed esibito alle forze dell'ordine o agli Uffici preposti in caso di controllo.

Qualora le attività autorizzate non intendano più effettuare il servizio di consegna a domicilio devono darne immediata comunicazione tramite e-mail sempre all'indirizzo: *dipartimento.prevenzione@iss.sm*.

Qualora l'ISS rilevi che il servizio venga svolto da un soggetto autorizzato in maniera non efficace per le esigenze della popolazione, in termini di continuità e/o fruibilità dell'attività di consegna a domicilio, può procedere alla revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5

L'attività di consegna deve essere eseguita nel rispetto delle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza da COVID-19.

In particolare gli operatori addetti alla consegna devono:

§ Indossare mascherina e guanti (cfr. allegato C per le indicazioni sul corretto uso);

§ Evitare l'ingresso nei locali ove prevista la consegna (abitazioni, uffici, aziende, etc) lasciando comunque i contenitori in un luogo idoneo;

§ Comunicare con un solo cliente nel luogo di consegna e mantenere la distanza di almeno un metro;

§ Evitare, se possibile, di manipolare denaro, favorendo pagamento differito (ad es. fatturazione cumulativa, aperture di conto, etc);

§ Lavare accuratamente le mani (cfr. allegato C per le indicazioni) prima e dopo ogni consegna e anche prima e dopo aver utilizzato guanti;

§ Tenere a disposizione mezzi di protezione (guanti, mascherine chirurgiche) e soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani nel mezzo di trasporto.

In caso di eventuali sintomi respiratori o febbre gli operatori devono segnalarlo al datore di lavoro ed evitare di effettuare il servizio.

Art. 6

L'UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare del Dipartimento di Prevenzione provvederà ad eseguire controlli sull'attività ed applicare le relative sanzioni amministrative.

